



Settore Pro

Prot. n. 1748 /mml

Roma, 27 agosto 2018

Pugili Pro
Società Organizzatrici / ASD / SSD
Procuratori Sportivi
Comitati e Delegazioni Regionali FPI
Rappresentanti Reg.li Arbitri e Giudici
Sigle Inter.li EBU/WBC/WBA/IBF/WBO

e, p. c. Consiglieri Federali

CIRCOLARE n. 55 del 27/08/2018

Modifiche al Regolamento del Settore Pro deliberate dal Consiglio Federale del 28/07/2018 e nuove disposizioni in vigore dal 1° settembre 2018

Il Consiglio Federale, nelle riunioni del 9 giugno e 28 luglio u.s., ha deliberato alcuni emendamenti al Regolamento del Settore Pro. Nell'ambito di tale riforma, di seguito si evidenziano le principali novità che entreranno in vigore **dal 1° settembre 2018**, contestualmente alla pubblicazione del nuovo testo regolamentare:

1) Modifiche Art. 13 e Art 14 del Regolamento Settore PRO

Art. 13 - Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere (nuovo testo)

1. I pugili italiani residenti in Italia che vogliono tesserarsi con federazioni straniere devono obbligatoriamente comunicarlo alla FPI.
2. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere per esercitare l'attività pugilistica Pro in Italia devono:
 - a) aver ottenuto la preventiva autorizzazione di carattere tecnico da parte della FPI;
 - b) essere in possesso del nulla osta della federazione di appartenenza e dell'idoneità sanitaria, secondo le normative vigenti.
3. Sarà comunque inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.F.

Art. 14 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI

1. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti fissati dal precedente Art. 10;
 - b) essere in possesso del nulla osta della federazione di appartenenza e dell'idoneità sanitaria, secondo le norme vigenti.
2. Sarà comunque inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.F.

- 2) **Equo indennizzo per pugili PRO.** Sarà riconosciuto ai pugili PRO un equo indennizzo pari al 20% dell'ingaggio, stabilito con trattativa privata o asta, qualora il titolo italiano, senza giustificato motivo, non venga disputato per cause imputabili alla Società Organizzatrice la quale incorrerà ad una la sospensione dell'attività per sei (6) mesi.
- 3) **Rinuncia alla disputa del titolo italiano da parte del pugile PRO.** In caso di infortunio del pugile o patologia (senza ospedalizzazione) come causa di rinuncia alla disputa del titolo italiano, la FPI potrà chiedere l'obbligo di visita di controllo da parte del Medico Federale o di un Medico Fiduciario Regionale da lui indicato come suo sostituto. Nel caso di comprovata rinuncia senza giustificato motivo, al pugile non sarà rilasciata alcuna autorizzazione a disputare incontri di pugilato sul territorio nazionale e internazionale per i successivi 90 giorni.
- 4) **Indennità di formazione dei pugili PRO sottoposta all'approvazione dei Competenti Organi del CONI.**
- a) I pugili del Settore PRO al primo tesseramento si vincolano per un periodo di un anno o, su esplicito accordo, per un periodo non superiore a quattro anni. Tale accordo deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ed una copia di tale documento deve essere depositata, a cura della ASD/SSD, presso il Comitato territorialmente competente.
 - b) L'indennità di formazione viene determinata in base alla qualifica di appartenenza e ai titoli nazionali ed internazionali conseguiti. Gli importi vengono stabiliti dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale o della Commissione Pro e resi noti attraverso apposite tabelle allegate e parte integrante del Regolamento Organico.
 - c) Alla determinazione dell'indennità di formazione concorrono solamente i titoli conseguiti dall'atleta PRO nell'anno di tesseramento con la ASD/SSD. In presenza di più titoli conseguiti dall'atleta, le indennità non sono cumulabili ma prevale quella di valore economico superiore.
 - d) Nel corso della medesima stagione sportiva agonistica federale è consentito un solo trasferimento ad esclusione dei casi previsti dall'Art. 56 comma 8 del Regolamento Organico e comprovati da idonea documentazione.

La presente circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti delibere o comunicazioni nelle materie corrispondenti. I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali sono pregati di dare la massima diffusione della presente Circolare, informando tutte le Società Sportive affiliate sul proprio territorio. Il testo della circolare e la nuova modulistica è pubblicata sul sito web federale – www.fpi.it

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Alberto Tappa

